



COMUNE DI URBANIA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

NUM. 16 DEL 27-04-23

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI IN RECEPIMENTO DELLA DELIBERA ARERA 15/2022, DI REGOLAZIONE DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED APPROVAZIONE CARTA DELLA QUALITA'

L'anno duemilaventitre il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 21:00, presso Sala Consigliare, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CICCOLINI MARCO	Presente	BAFFIONI EMILIANO	Presente
BELLOCCHI LUCA	Presente	BOCCONCELLI NADIA	Presente
Bostrenghi Filippo	Presente	CIAFFONCINI IRENE	Presente
LEONI EMMA	Presente	MOSSA ELISA	Presente
RIGHI SELENE	Assente	TACCHI DAVIDE	Presente
TALLARINI NICOLA	Assente	TANNINO ANNALISA	Presente
TOCCACELI SONIA	Presente		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor TACCHI DAVIDE in qualità di Presidente del Consiglio assistito dal VICE SEGRETARIO COMUNALE Signor Ragnucci Gianfranco.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

BAFFIONI EMILIANO
BOCCONCELLI NADIA
LEONI EMMA

Il testo integrale della discussione è depositato su supporto informatico presso la segreteria del Comune.

Interventi:

CONSIGLIERE:Toccaceli Sonia illustra la necessità di adeguare il regolamento comunale della Tari al fine di conformarsi ai criteri previsti dalla Carta di qualità approvata da ARERA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'art.1, comma 639 della L.147/2013 il quale ha istituito, dal 01/01/2014, l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla la tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art.1, comma 738 della L.160/2019 il quale ha abolito, con decorrenza dal 01/01/2020, l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);

Visto l'art.1, comma 702 della L.147/2013, il quale stabilisce che nella disciplina della TARI *“resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”*;

Visto l'art.52 del D.Lgs.446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile anche alla tassa sui rifiuti in virtù di quanto disposto dall'art.1, comma 702 della L.147/2013;

Rilevato che in particolare l'art.52, comma 1 del D.L.446/1997 prevede che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

Visto l'art.53, comma 16 della L.388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8 della L.448/2001, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

Visto l'art.151 del D.Lgs.267/2000, il quale stabilisce che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è fissato nel 31/12 dell'anno precedente e che predetto termine può essere differito con decreto ministeriale;

Visto l'art.3, comma 5-quinquies del D.L.228/2021 (convertito in L.15/2022) il quale stabilisce che gli enti potevano approvare il bilancio di previsione 2023-2025
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del 27-04-2023 - Pag. 2 - COMUNE DI URBANIA

entro il 31/12/2022 senza approvare il P.E.F., le tariffe e il regolamento TARI, disgiungendo pertanto il termine di approvazione della TARI da quello per il bilancio di previsione;

L'art.13, comma 5-bis del D.L.4/2022 ha definitivamente risolto la querelle sulla possibilità di modificare le aliquote e le tariffe dei tributi locali dopo l'approvazione del bilancio di previsione, prevedendo che in caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'art.151, comma 1 del D.Lgs.267/2000, eventualmente posticipato con legge o con decreto del Ministro dell'interno, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche, al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.57 del 29/12/2022 con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2023-2025;

Richiamato in particolare l'art.1, comma 682 L.147/2013 il quale stabilisce che: *“con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI:*

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”;*

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.45 del 30/07/2021 con la quale si è provveduto ad approvare il nuovo regolamento TARI a seguito delle disposizioni emanate da ARERA e su cui l'Organo di revisione ha espresso il proprio parere con verbale n.3 del 26/07/2021;

Vista la deliberazione di ARERA n.15/2022;

Vista la deliberazione dell'Assemblea territoriale d'Ambito (A.T.A. rifiuti) n.27 del 28/12/2022 con la quale si è provveduto ad approvare le carte della qualità dei servizi di gestione dei rifiuti urbani dell'ambito territoriale ottimale 1 Pesaro e Urbino ai sensi della delibera ARERA n.15/2022;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n.137 del 30/12/2022 con cui si è preso atto della carta della qualità dei servizi di gestione dei rifiuti urbani;

Esaminate le proposte di modifica del citato regolamento TARI per adeguarlo alle disposizioni di cui alla delibera ARERA n.15/2022 e della carta della qualità;

Visti altresì:

- l'art.13, comma 15 del D.L.201/2011, convertito dalla L.214/2011, come modificato dall'art.15-bis del D.L.34/2019, convertito dalla L.58/2019, dove si prevede che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”*;
- l'art.13, comma 15-ter del D.L.201/2011, convertito dalla L.214/2011, come modificato dall'art. 15-bis del D.L.34/2019, convertito dalla L.58/2019, il quale stabilisce che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”*;

Dato atto che in virtù di quanto disposto dall'art.52 del D.Lgs.446/1997 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tassa sui rifiuti;

Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2023, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Ritenuto di approvare le modifiche al richiamato regolamento;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore Programmazione Finanziaria, attestante la correttezza

dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Programmazione Finanziaria, ai sensi dell'art.49, comma 1, 147-bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000 e dell'art.4 del vigente Regolamento di contabilità;

Preso atto del parere favorevole espresso nei termini e con le modalità di cui all'art.239 lett.b) del D.Lgs.267/2000, dal Revisore dei Conti;

Visto il parere della Commissione Bilancio, Tributi, Statuto e Regolamenti, riunitasi il giorno 27/04/2023.

Con votazione unanime e favorevole espressa ed accertata in forma legale,

DELIBERA

1. Di approvare la carta della qualità, approvata con delibera dell'Assemblea territoriale d'Ambito (A.T.A. rifiuti) n.27 del 28/12/2022 e di cui la Giunta Municipale aveva preso atto con deliberazione n.137 del 30/12/2022;
2. Di approvare le modifiche al vigente regolamento TARI approvato con deliberazione n.45 del 30/07/2021, ai seguenti articoli:
art,2 - art.9 - art.11 - art.12 - art.26 - art.31 - art.35 - art.37 - art.39 - art.41 - art.42
in modo da adeguarlo a quanto indicato dalla deliberazione di ARERA n.15/2022 e della carta della qualità;
3. Di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2023 e che per quanto non previsto dal presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti ai sensi dell'art.52, comma 1 del D.Lgs.446/1997;
4. Di trasmettere, a norma dell'art.13, comma 15 del D.L.201/2011, la presente deliberazione ed il regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità appositamente previste;

Ed inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA l'urgenza di provvedere in merito;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi ed accertati in forma legale;

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

**PARERI ESPRESI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 12 DELL'ANNO 28-03-2023
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DLGS 267/2000.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 06-04-2023

F.to Il Responsabile del servizio
Federici Andrea

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 06-04-2023

F.to Il Responsabile del servizio
Federici Andrea

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to TACCHI DAVIDE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ragnucci Gianfranco

Prot. n.

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la **pubblicazione all'Albo Pretorio** on-line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 e 2 Decreto Legislativo n.267/2000.

Li, 16-05-2023

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ragnucci Gianfranco

La presente deliberazione, affissa all'albo pretorio on-line dal 16-05-2023, è divenuta **esecutiva il 27-04-2023**, ai sensi dell'art.134Decreto Legislativo n.267/2000.

Li,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ragnucci Gianfranco

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è **stata pubblicata** all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 16-05-2023 al 31-05-2023, ai sensi dell'art.124, commi 1 e 2 Decreto Legislativo n.267/2000 senza reclami.

Li, 01-06-2023

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ragnucci Gianfranco

Esecutività:

Questa delibera è divenuta esecutiva per decorrenza del termine (3° comma, art. 134, Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267).

Li, 01-06-2023

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ragnucci Gianfranco

[] **Revocata/modificata** dal Consiglio Comunale con delib. n. _____ del _____

E' CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

Li,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Ragnucci Gianfranco